



FEDERAZIONE MEDICI UIL-FPL

Via Tor Fiorenza, 35 00199 Roma - Tel. 06/86508250 - Fax 06/86508236 - Email: info@uilfpl.it



S.N.U.B.C.I.

Sindacato Nazionale Unitario Biologi Convenzionati Interni

Affiliato a Federazione Medici UIL-FPL

80035 NOLA (Na) - Via Remondini, 16 - Tel. 0818848824 - 0818236272 - Fax 0818848824

sito internet: www.snubci.it - email: g.vitale@snubci.it

Segretario Nazionale: Dott. Giuseppe Vitale

li

Al Presidente

Comitato

Regionale Piemonte

Ex art.25 Acn del 23/03/2005

Dott.EDOARDO TEGANI

OGGETTO: art.25, punto1, lett.c) dell'ACN specialisti/professionisti ambulatoriali convenzionati e SSN. Osservazioni.

Lo **S.N.U.B.C.I (Sindacato Nazionale Unitario Biologi Convenzionati Interni, aderente a Federazione Medici UIL-FPL)** con sede legale in Nola (NA), alla Via Remondini n. 16, in persona del Segretario Nazionale, Dott. Giuseppe Vitale, con riguardo alla corretta interpretazione dell'art.25, punto1, lett.c) dell'ACN specialisti/professionisti ambulatoriali convenzionati e SSN, ovvero alla questione se il termine "operanti nella Regione" sia riferito ai soli rappresentanti dei Medici Specialisti Ambulatoriali, ovvero se sia estensibile agli altri Professionisti (psicologi, biologi, chimici e medici veterinari), precludendo di fatto, la possibilità per i rappresentanti

Sindacali di detti Professionisti operanti in altre Regioni di far parte del Comitato Consultivo Regionale, ancorchè nominati dalle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, osserva quanto segue.

La questione si è posta perché, mentre il comma 2 dell'art.25 espressamente stabilisce che i sei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui si compone il Comitato Consultivo Regionale devono essere medici operanti nella Regione (tre sono designati secondo le procedure di cui all'art.26, che limita all'ambito regionale, e gli altri tre sono designati dai Sindacati purchè si tratti di "specialisti ambulatoriali operanti nella Regione"), il successivo comma 4 della norma stabilisce solo che quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardano gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati sono sostituiti da tre rappresentanti per le categorie interessate, senza nulla specificare – come fatto al comma 2 – sul limite di eleggibilità dato dalla circoscrizione territoriale in cui detti professionisti si trovino ad operare.

Per il vero, la SISAC, investita della indicata questione dal Comitato Consultivo Regionale ex art.25 del vigente ACN, con parere reso con nota protocollo n.346/2012 ai sensi dell'art.46, comma 1 Dlgs n.165/2001 e art.52 Legge n.289/2002, ha ritenuto che il comma 4 si troverebbe in rapporto di species ad genus rispetto alle clausole ex commi 1 e 2, e da ciò ha inferito la conseguenza che anche nel caso dei tre rappresentanti designati dalle OO.SS. ai sensi del comma 4, e per ciascuna delle categorie interessate, permarrebbero le medesime modalità di identificazione operanti per gli specialisti ambulatoriali, per cui anche per i professionisti e i veterinari designati – secondo la SISAC – occorrerebbe operare la scelta tra i convenzionati "*operanti nella Regione*".

Senonchè, l'interpretazione che la SISAC dà delle norme sopra citate è

affatto arbitraria, svincolata dai più elementari criteri di ermeneutica giuridica, e peraltro erronea nella misura in cui se anche per assurdo si volesse seguire il criterio di “species a genus” (comunque inapplicabile nella fattispecie de qua), nondimeno la conclusione cui si arriverebbe sarebbe esattamente contraria.

Deve, infatti, immediatamente chiarirsi e precisarsi che per i tre rappresentanti degli altri professionisti che intervengono nel Comitato Consultivo Regionale, in luogo dei tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai Sindacati ex art. 25, comma 4, non opera limitazione alcuna, ovvero per la loro designazione da parte dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi non sussiste la necessità che si tratti di professionisti operanti nella Regione.

Tanto in ossequio – come si è detto – ai più elementari canoni di ermeneutica giuridica.

Innanzitutto viene in rilievo la formulazione della norma che mentre per i (tre) specialisti ambulatoriali precisa che deve trattarsi di “specialisti operanti nella Regione”, per i tre rappresentanti degli altri professionisti, a seconda delle categorie interessate dagli argomenti posti all’ordine del giorno, nulla dice al riguardo, ma si limita solo ed esclusivamente a precisare che devono essere designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.

Ne segue che per gli altri professionisti non opera il limite di dover operare nella Regione per potere essere designati, perché la norma non lo richiede e non lo impone, come invece espressamente fa per gli specialisti ambulatoriali.

Soccorre in tal senso il canone ermeneutico espresso dal vecchio brocardo latino “quod Lex voluit, dixit”, ossia “ciò che la legge vuole, lo dice”, sicchè una norma giuridica deve essere applicata secondo il significato letterale delle parole, senza ricercare una interpretazione estensiva della stessa norma, come attualmente la SISAC pretende fare.

Se dunque si fosse voluta limitare la designazione dei tre rappresentanti degli altri professionisti a quelli operanti nella Regione, la norma avrebbe dovuto specificarlo.

Ma ciò non è stato.

Per di più, ogni margine di dubbio – ove mai ve ne fosse – viene immediatamente eliminato dall'articolo 12 delle preleggi, il quale stabilisce che: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

Ora, l'espressione "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", ancora l'attività dell'interprete alla lettera della legge, mentre attraverso la locuzione "intenzione del legislatore", riconosce e legittima la cosiddetta interpretazione sistematica o logica, cioè quell'attività ermeneutica che, muovendo dall'intero sistema normativo di riferimento, e non solo dalla singola norma, giunga a ricostruire la ratio legis.

Ne segue che – fermo restando la chiarissima formulazione letterale della norma che come detto non lascia margine di dubbio alcuno e non dà spazio a interpretazioni di sorta – nondimeno anche guardando all'Accordo Collettivo nel suo complesso non può non concludersi che per gli altri professionisti non sussiste (e infatti la norma non lo richiede) il limite di designazione che invece è stato espressamente indicato per gli specialisti ambulatoriali.

Quando infatti si è voluto sottoporre sia gli specialisti ambulatoriali che gli altri professionisti alla stessa disciplina, ciò è stato fatto con delle norme che nella loro formulazione letterale si riferivano sia all'uno che all'altro.

Così l'articolo 12 e 13 sull'ambito di applicazione dell'accordo, e così, e segnatamente, l'articolo 15.

Detta ultima disposizione è emblematica.

La norma, che disciplina le ipotesi di incompatibilità, si riferisce,

espressamente sia allo specialista ambulatoriale che agli altri professionisti, prevedendo per entrambi la stessa regolamentazione.

Sicchè appare evidente che se anche con riguardo all'ipotesi specifica della designazione quali componenti del Comitato Consultivo Regionale di cui all'art 25, le parti avessero voluto prevedere la stessa disciplina rispetto alle modalità di designazione, ovvero, e nel dettaglio, al vincolo per i sindacati di designare solo professionisti operanti nella Regione, avrebbero dovuto prevederlo espressamente, come espressamente è stato previsto per i (soli) specialisti ambulatoriali.

In definitiva, la norma è nella sua formulazione letterale chiarissima e non lascia spazio a dubbi o interpretazioni di sorta: il limite di cui si tratta (esercizio della professione nella Regione) è previsto solo per specialisti ambulatoriali, mentre nulla si dice per gli altri professionisti, per i quali si richiede semplicemente la designazione da parte dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.

Né vale a destituire di fondamento la validità delle osservazioni che precedono il ragionamento che la SISAC pone a base del parere, che anzi rafforza le conclusioni sostenute dallo scrivente sindacato.

All'uopo si fa rilevare che l'indicato rapporto di species ad genus che legherebbe il comma 4 e il comma 2 dell'articolo 25 è in realtà un'affermazione di stile, peraltro contraddittoria perché la stessa SISAC poi precisa che il comma 4 “ si occupa di chiarire un aspetto.....”, sicchè non sembra che sia possibile ravvisare detto rapporto.

Ma paradossalmente se volessimo ritenere, come fa la SISAC, e solo per assurdo, che il comma 4 è norma speciale rispetto alla norma generale, allora a fortiori la conclusione cui la SISAC è giunta risulterebbe del tutto erronea, perché proprio in quanto norma speciale il comma 4, per definizione, derogherebbe al comma 1, (lex specialis derogat generali), sicchè non avendo previsto la limitazione

per gli altri professionisti non sarebbe possibile applicarla, per l'appunto perché norma speciale derogatoria della previsione contenuta nel comma 1.

Tanto comunque si è precisato per ulteriore tuziorismo, atteso che l'interpretazione letterale e sistematica della norma non può indurre in errore, e deve perciò riconoscersi che il termine "operanti nella Regione" è riferito ai soli rappresentanti dei Medici Specialisti, e non anche agli altri Professionisti (psicologi, biologi, chimici e medici veterinari).

Nessun valore può invece avere il parere della SISAC per la evidenziata e intrinseca contraddittorietà, che anzi conferma tutto quanto precede.

Torino, 19 dicembre 2012.-

Dott. Giuseppe Vitale